



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 21/2011/PAR**

Parere n. 6/2011

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione	dr. Ciro Valentino	Presidente
Primo Referendario	dr. Rocco Lotito	Componente-relatore
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente
Referendario	dr. Donato Luciano	Componente

**nella Camera di consiglio** dell'11 aprile 2011;

**VISTO** l'art. 100 della Costituzione;

**VISTO** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 11 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 27;

**VISTO** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

**VISTA** la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR nell'adunanza del 4 giugno 2009;

**VISTO** l'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009);

**VISTA** la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, depositata il 17 novembre 2010;

**VISTA** la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Castelgrande (PZ) con nota prot. n. 1094 del 3 marzo 2011 pervenuta in data 8 marzo 2011, e la successiva nota di precisazioni n. 1269 dell'11 marzo 2011, pervenuta il 16 marzo 2011;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 21/2011 dell'11 aprile 2011, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il Primo Referendario dott. Rocco Lotito;

### **PREMESSO**

- che con la succitata lettera del 3 marzo 2011 il Sindaco del Comune di Castelgrande, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 76, settimo comma, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (conv. in L. n. 133/2008), come modificato dall'art. 14, nono comma, del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha specificato di avere in corso la redazione del bilancio di esercizio 2011 e di dover determinare la spesa di personale nel rispetto della citata normativa. Ha, quindi, formulato i seguenti testuali quesiti relativamente a fattispecie relativamente alle quali l'amministrazione comunale deve determinarsi:

<<1 — Un dipendente di questo Ente, originariamente inquadrato nella dotazione organica del Comune con rapporto a tempo pieno e, indeterminato, oltre quindici anni fa richiese la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%. Negli anni successivi, l'Amministrazione ha provveduto varie volte a modificare la dotazione organica, **finendo di sua iniziativa e pertanto unilateralmente**, per trasformare il detto rapporto di lavoro, in via definitiva, in rapporto a tempo parziale. Il dipendente interessato richiede oggi di tornare all'originario rapporto a tempo pieno. L'art. 4 c.14 del C.C.N.L. del 14.09.2000 riconosce **il diritto** al dipendente in part time di tornare a tempo pieno. Nel caso di specie, però l'accoglimento dell'istanza imporrebbe che le spese del personale vengano a superare il limite del 40% delle spese correnti.

Si domanda, pertanto, se sussiste un obbligo per l'Amministrazione stante il dato contabile.

2 — Il Comune di Castelgrande intende presentare alla Regione Basilicata un progetto nell'ambito della L.R. 20/07/2001 N. 28 *"Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"* e deliberazione di G.R. n. 1689 del 08.08.2005 che, in applicazione della legge suddetta, ha approvato le azioni positive di politiche attive per il lavoro per i detti soggetti con disabilità. Si tratta di azioni finalizzate al sostegno e promozione dell'inserimento lavorativo per i soggetti in questione.

Il progetto da presentarsi è finanziato dalla Regione Basilicata per il 75% dell'importo. Il restante 25% rimane a carico del Comune.

Si domanda se l'intero importo, ovvero la quota del 25%, debbano essere considerate come spese per il personale.

3 — Nel Comune di Castelgrande prestano le proprie attività n. 9 lavoratori dei quali n. 3 ex L.S.U. stabilizzati con contratti di CO.CO.CO prorogati anno dopo anno e n. 6 lavoratori socialmente utili autofinanziati. I lavoratori con i quali è intercorso contratto di CO.CO.CO sono completamente a carico del bilancio comunale. Per i lavoratori socialmente utili autofinanziati la spesa è ripartita tra la Regione Basilicata, per il 90%, e il Comune di Castelgrande, per il restante 10%.

Per l'esercizio 2011, come per gli altri anni, si è deliberata una nuova proroga.

Si domanda, stante la circostanza che questo Ente con la detta spesa, supera, nell'esercizio 2011, il limite del 40% della spesa del personale sancito dalla normativa innanzi richiamata, se gli atti di proroga possono essere mantenuti ovvero possono generare responsabilità contabile>>;

– che, con la successiva nota dell'11 marzo 2011, pervenuta il 16 marzo 2011, dopo essere stato precisato che gli LL.SS.UU. stabilizzati con contratti di CO.CO.CO., per i quali si è proceduto alle proroghe in conformità di un parere del Ministero dell'Interno, e gli ulteriori lavoratori socialmente utili autofinanziati in servizio presso l'ente “ ... risalgono ad

oltre un decennio e che pertanto essi non sono stati istituiti nel corrente esercizio”, si è chiesto se possa ritenersi corretta la seguente interpretazione:

<<Ove ... si concluda nel senso di ritenere le spese sostenute a riguardo, come rientranti nelle spese del personale e senza trascurare l'obiettivo da perseguire riferito alla progressiva riduzione delle stesse, non sembra dette spese possano considerarsi come “nuove” per l'esercizio 2011 e pertanto non assumibili ove si superi il limite del 40% delle spese del personale rispetto a quelle correnti, stante la sola scelta del mantenimento di rapporti generatisi anni addietro>>;

### **CONSIDERATO**

- che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- che la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

### **RITENUTO**

- che nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;
- che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco

o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

E' stato, peraltro, chiarito (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che *“ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato*

*alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".*

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

Più di recente la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010, ha rilevato che *"la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziari dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".*

In una visione dinamica dell'accezione "contabilità pubblica", quale quella sopra riportata, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori materie, che sarebbero altrimenti estranee a detta materia, possono anche essere attratte nell'orbita dell'attività consultiva per *"effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*;

- che la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;

- che ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in un istanza diretta a sottoporre l'atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti;

**RITENUTO**, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco. Sotto il profilo oggettivo si rileva che questa Sezione regionale di controllo, al fine di tutelare l'autonomia decisionale dell'amministrazione e la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non può esprimersi relativamente alle specifiche questioni prospettate dall'ente, la cui soluzione si prospetta prodromica all'adozione di concreti fatti gestionali relativamente alla quale ogni necessaria valutazione spetta ai competenti organi comunali;

**RITENUTO** di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito limitatamente ai principi generali che interessano le questioni prospettate ribadendo, comunque, che, come già chiarito da questo Collegio in sue precedenti deliberazioni (cfr. le n. 7/2008/PAR, la n. 18/2009/PAR e la 90/2009/PAR), "... la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella costruzione del bilancio dell'ente e nella gestione contabile spetta unicamente all'Amministrazione interessata che, dalle valutazioni espresse nei pareri

della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell'ambito della sua autonomia”;

tanto premesso, si espongono le seguenti considerazioni.

\* \* \* \* \*

Con riferimento agli esistenti vincoli in materia di spese di personale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (quale risulta il Comune richiedente), la principale norma di riferimento resta l'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone quanto segue: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.

Particolarmente intensa è stata l'attività interpretativa della Corte dei conti in ordine alla predetta disposizione, sfociata in numerose deliberazioni delle Sezioni regionali ma anche in plurime pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite, nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuita dall'art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009.

Tali ultime pronunce hanno, tra l'altro, chiarito:

– che, a seguito della soppressione della possibilità di deroga, prevista dall'art. 3 comma 121, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ad opera dell'art. 14, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, i predetti vincoli devono ritenersi inderogabili (pron. n. 5/CONTR/11, dep. il 25 gennaio 2011);

– che il significato da attribuire al sopra riportato inciso “nel precedente anno” possa essere esteso fino a ricomprendere “... cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione” (pron. n. 52/CONTR/10, dep. l'11 novembre 2010);



– che le procedure di mobilità risultano neutrali, ai fini di cui alla norma in esame, solo se avvenute tra enti entrambi assoggettati alla normativa vincolistica, dovendo contrariamente essere considerate cessazioni per l'ente cedente ed ingresso di nuove unità di personale per quello cessionario (pron. n. 59/CONTR/10, dep. il 6 dicembre 2010).

Oltre alla predetta disposizione, che individua il vincolo alla spesa nell'ammontare sostenuto nell'anno 2004, particolari conseguenze sono state dal legislatore previste per quegli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale superi una certa percentuale delle spese correnti.

L'art. 76, settimo comma, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, come sostituito dall'art. 14, nono comma, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha infatti statuito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

Una recente pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha, peraltro, chiarito che per gli enti locali non soggetti alle regole del patto di stabilità interno deve farsi riferimento al sopra citato vincolo assunzionale previsto dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, *"...per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti"* (pron. n. 3/CONTR/11, dep. il 25 gennaio 2011).

Ciò premesso, deve essere rilevato che, secondo il sistema di norme sopra delineato, per gli enti locali residua la possibilità di reclutare unità lavorative, con qualsivoglia tipologia di contratto, solo qualora l'incidenza delle spese di personale non superi il 40% delle spese correnti (sempre che, ovviamente, risultino sussistenti tutti gli altri presupposti di legge, e tra questi, per gli enti minori, il contenimento della spesa di personale

nell'ammontare registrato per il 2004 e la sussistenza di corrispondenti cessazioni intervenute nel precedente anno, come sopra interpretate).

Dal vigente disposto del settimo comma dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 non si rinvencono indicazioni che possano consentire di omettere, nell'aggregato da considerare al numeratore del rapporto in esame, alcune categorie di spese di personale, quali ad esempio quelle derivanti da assunzioni necessitate dall'esistenza di specifici diritti soggettivi individuali.

Spetta, in ogni caso, ad ogni amministrazione l'individuazione delle più corrette modalità per adempiere agli imposti vincoli pubblicistici nel contemporaneo rispetto di eventuali obblighi civilistici.

Sul punto la deliberazione n. 2/2009/PAR del 13 gennaio 2009 della Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ritenuto che "sin dal momento della stesura del bilancio di previsione l'ente locale dovrebbe tener conto della possibilità che venga esercitato il diritto del personale in part-time alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio e, conseguentemente, adottare le necessarie iniziative di contenimento di altre componenti della spesa di personale al fine di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria".

Né, d'altronde, ai fini che qui interessano, sembra potersi configurare, perché non previsto, l'esonero per spese supportate da specifici finanziamenti regionali.

Si consideri, inoltre, che l'ampiezza dell'estensione semantica del concetto di personale (comprendente rapporti derivati da "... qualsiasi titolo" e da "... qualsivoglia tipologia contrattuale") utilizzato per circostanziare la conseguenza (e cioè il divieto di assunzione), non legittima l'utilizzo di una diversa e più ristretta estensione del medesimo concetto, quando è utilizzato per individuare il presupposto (e cioè la sua incidenza sul complesso delle spese correnti). Ogni decurtazione di voci dal numeratore (spese di personale) dovrebbe, peraltro, per fini di omogeneità, determinare una corrispondente decurtazione dal denominatore (spese correnti) del rapporto considerato.

Recentemente, le Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva hanno evidenziato "... che, tenuto conto del citato principio di

onnicomprendività delle voci di spesa per qualsivoglia tipologia di personale alle dipendenze dell'ente locale, le spese di personale, per calcolarne l'incidenza percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (parere n. 62/2010 dep. il 14 dicembre 2010).

Sul punto si confronti anche la precedente deliberazione n. 90/2010/PAR del 29 novembre 2010 di questa Sezione regionale di controllo che, relativamente ad un quesito interessante in quella sede un ente soggetto al patto di stabilità interno, nell'esame dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006, come modificati ed introdotti dal D.L. n. 78/2010, ha posto in evidenza l'attuale tendenza del legislatore a indicare nel dettaglio le voci di spesa da ricomprendere o escludere dal computo. In quella sede si è, quindi, concluso che “Non è più, dunque, la fonte o la provenienza della risorsa con cui far fronte a voci sicuramente ricomprese nella spesa di personale, il criterio discrezionale per escluderla dal computo. Ciò che rileva, ai fini della sua inclusione, è che la spesa sia sostenuta dall'ente locale e a lui imputabile a fronte di ogni prestazione lavorativa svolta in suo favore, indipendentemente dal soggetto erogatore e dalla fonte della provvista finanziaria utilizzata”.

Le conclusioni di cui sopra trovano conferma anche nella nota del MEF-IGOP prot. n. 38544 del 6 maggio 2010 che, rispondendo ad una nota di richiesta di chiarimenti inviata da un Comune, ha specificato: “Al riguardo lo scrivente fa presente che, ai fini della vigente normativa nazionale in materia di patto di stabilità e di contenimento delle spese di personale, l'ammontare del finanziamento regionale concesso a codesto Ente per la corresponsione dei compensi ai lavoratori ex l.s.u. assunti con contratto privato a termine, dovrà essere computata dall'ente nel novero delle voci che concorrono alla determinazione del costo del personale e quindi soggetta ai vincoli riduttivi di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008”.

Alla luce delle predette considerazioni, accertata la sussistenza di un'incidenza superiore a quella consentita dalla norma, l'ente deve, in primo luogo, sicuramente astenersi dal determinare spese di personale ulteriori rispetto a quelle in atto, e per questo già considerate nel

rapporto con le spese correnti. Sembra, però, doversi includere nel concetto di assunzione vietata ogni rapporto di lavoro la cui instaurazione o permanenza sia collegata ad una nuova o rinnovata manifestazione di volontà dell'ente.

Per valutare se, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato, proroghe o rinnovi di rapporti lavorativi in essere, sempre che siano consentiti in base alla specifica disciplina sostanziale vigente, rientrano tuttavia nelle tipologie vietate dalla disciplina in esame dovrà, pertanto, essere verificata l'esistenza, o meno, di tale rinnovata manifestazione di volontà.

#### **P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Castelgrande (PZ) con nota prot. n. 1094 del 3 marzo 2011 pervenuta in data 8 marzo 2011 e con successiva nota di precisazioni n. 1269 dell'11 marzo 2011, pervenuta il 16 marzo 2011;

#### **DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente, al Presidente della Corte dei conti ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2011.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
F.to Dott. Ciro Valentino

#### **I MAGISTRATI**

F.to Dott. Rocco LOTITO – relatore

F.to Dott. Giuseppe TETI

F.to Dott. Donato LUCIANO

Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011  
IL FUNZIONARIO  
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO  
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO